

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

**DECISIONE N. 1/2018 DEL COMITATO APE ISTITUITO DALL'ACCORDO DI PARTENARIATO
ECONOMICO INTERINALE TRA LA COSTA D'AVORIO, DA UNA PARTE, E LA COMUNITÀ
EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DALL'ALTRA,**

del 22 marzo 2018

in merito all'adozione del regolamento interno del comitato APE [2018/1088]

IL COMITATO APE,

visto l'accordo di partenariato economico interinale tra la Costa d'Avorio, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra ⁽¹⁾ («accordo»), firmato ad Abidjan il 26 novembre 2008 e a Bruxelles il 22 gennaio 2009 e applicato in via provvisoria dal 3 settembre 2016, in particolare l'articolo 73,

considerando quanto segue:

l'accordo dispone che il comitato APE stabilisca le proprie norme organizzative e di funzionamento,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il regolamento interno del comitato APE è stabilito come indicato nell'allegato.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore a decorrere dalla data della firma.

Fatto a Abidjan, il 22 marzo 2018

Per la Repubblica della Costa d'Avorio
Ally COULIBALY

Per l'Unione europea
Cecilia MALMSTRÖM

⁽¹⁾ GUL 59 del 3.3.2009, pag. 3.

ALLEGATO

REGOLAMENTO INTERNO DEL COMITATO APE

istituito dall'accordo di partenariato economico interinale tra la Costa d'Avorio, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra

Articolo 1

Composizione e presidenza

1. Il comitato APE è composto, da un lato, da rappresentanti dei membri del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea e, dall'altro, da rappresentanti della Costa d'Avorio, a livello ministeriale o di alti funzionari.
2. Il riferimento alle «parti» nel regolamento interno è conforme alla definizione di cui all'articolo 72 dell'accordo.
3. La presidenza del comitato APE è esercitata a turno, per periodi di dodici mesi, da un rappresentante dell'Unione europea e da un rappresentante della Costa d'Avorio. Il primo periodo inizia alla data della prima riunione del comitato APE prevista dall'accordo e termina il 31 dicembre dell'anno successivo. Il primo turno di presidenza del comitato APE («presidenza») è assicurato da un rappresentante della Costa d'Avorio.
4. Rappresentanti della commissione dell'Unione economica e monetaria dell'Africa occidentale (UEMOA) e della commissione della Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (CEDEAO) possono essere invitati dalle parti a partecipare alle riunioni del comitato APE. Le parti possono altresì decidere di invitare altri osservatori, tra cui rappresentanti del settore privato e della società civile, nonché esperti su base ad hoc.

Articolo 2

Riunioni

1. Il comitato APE si riunisce a intervalli regolari non superiori a un anno e anche in seduta straordinaria, con l'accordo di entrambe le parti, ogniqualvolta le circostanze lo richiedano.
2. Ogni riunione del comitato APE si svolge alla data e nel luogo concordati dalle parti.
3. Le riunioni del comitato APE sono convocate dalla presidenza.

Articolo 3

Delegazioni

Prima di ogni riunione, il presidente è informato della prevista composizione delle delegazioni della Costa d'Avorio e dell'Unione europea.

Articolo 4

Segretariato

Il segretariato del comitato APE («segretariato») è assunto a turno, per periodi di dodici mesi, da funzionari della Commissione europea e della Costa d'Avorio. Tali periodi coincidono con l'esercizio alternato della presidenza del comitato APE assunta dall'Unione europea e dalla Costa d'Avorio. Il segretariato è assicurato dalla parte che assume la presidenza.

Articolo 5

Sottocomitati

Per l'esercizio efficace delle sue competenze il comitato APE può costituire dei sottocomitati subordinati alla sua autorità, incaricati di trattare questioni specifiche pertinenti all'accordo. A tale scopo, il comitato APE determina la composizione e i compiti di detti sottocomitati.

Articolo 6

Documenti

Laddove le deliberazioni del comitato APE si basino su documenti scritti che lo riguardano, tali documenti sono numerati e diffusi dal segretariato come documenti del comitato APE.

*Articolo 7***Corrispondenza**

1. Tutta la corrispondenza indirizzata al comitato APE è inoltrata al suo segretariato.
2. Il segretariato provvede affinché la corrispondenza destinata al comitato APE sia inoltrata al presidente e distribuita, se del caso, come documenti del comitato APE ai corrispondenti designati delle parti di cui all'articolo 73 dell'accordo («corrispondenti»).
3. Le comunicazioni del presidente sono inviate dal segretariato ai corrispondenti delle parti e, se del caso, diffuse come documenti del comitato APE.

*Articolo 8***Ordine del giorno delle riunioni**

1. Il segretariato stabilisce un ordine del giorno provvisorio per ogni riunione sulla base delle proposte presentate dalle parti. L'ordine del giorno viene trasmesso dal segretariato ai corrispondenti almeno quindici giorni prima dell'inizio della riunione.
2. L'ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali una domanda di iscrizione è pervenuta al segretariato almeno ventuno giorni prima dell'inizio della riunione, e per la quale i relativi documenti sono pervenuti al segretariato entro la data d'invio di tale ordine del giorno.
3. Il comitato APE adotta l'ordine del giorno all'inizio di ogni riunione. L'iscrizione all'ordine del giorno di punti elencati nell'ordine del giorno provvisorio è possibile previo accordo delle parti.
4. Il presidente, d'intesa con le parti, può invitare esperti ad assistere alle riunioni affinché forniscano informazioni su argomenti specifici.
5. Il segretariato, d'intesa con le parti, può abbreviare il termine indicato al paragrafo 1 al fine di tener conto delle circostanze di un caso specifico.

*Articolo 9***Verbale**

1. Il segretariato redige al più presto un progetto di verbale di ciascuna riunione.
2. Il verbale riassume di norma ogni punto all'ordine del giorno, indicando se del caso:
 - a) tutti i documenti presentati al comitato APE;
 - b) tutte le dichiarazioni la cui iscrizione a verbale sia stata chiesta da un membro del comitato APE;
 - c) le decisioni prese, le raccomandazioni formulate, le dichiarazioni concordate e le conclusioni adottate su punti specifici.
3. Il verbale contiene anche un elenco delle persone che partecipano al comitato APE e un elenco dei membri delle delegazioni che li hanno accompagnati.
4. Il verbale è approvato per iscritto da entrambe le parti entro due mesi a decorrere dalla data della riunione. Dopo l'approvazione, il verbale è firmato in due copie dal segretariato e ciascuna delle parti ne riceve un esemplare autentico.

*Articolo 10***Decisioni e raccomandazioni**

1. Il comitato APE adotta decisioni e raccomandazioni per consenso.
2. Il comitato APE può decidere di sottoporre qualunque questione di carattere generale, che sia d'interesse comune per tutti gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) e per l'Unione europea («ACP-UE»), sollevata in relazione all'attuazione dell'accordo, al consiglio dei ministri ACP-UE, definito all'articolo 15 dell'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro («accordo di Cotonou»).
3. Tra una riunione e l'altra, il comitato APE può adottare decisioni o raccomandazioni mediante procedura scritta, previo consenso di entrambe le parti. La procedura scritta consiste in uno scambio di note tra le parti.
4. Ciascuna decisione o raccomandazione del comitato APE reca il titolo rispettivamente «decisione» o «raccomandazione» seguito da un numero progressivo, dalla data di adozione e da un'indicazione dell'oggetto. Ciascuna decisione o raccomandazione indica la data della sua entrata in vigore.

5. Le decisioni e le raccomandazioni adottate dal comitato APE sono autenticate da un rappresentante della Commissione europea a nome dell'Unione europea e da un rappresentante della Costa d'Avorio.
6. Le decisioni e le raccomandazioni sono trasmesse alle parti come documenti del comitato APE.

Articolo 11

Pubblicità

1. Salvo decisione contraria delle parti, le riunioni del comitato APE non sono pubbliche.
2. Ciascuna delle parti può decidere di pubblicare le decisioni del comitato APE nella rispettiva Gazzetta ufficiale.

Articolo 12

Regime linguistico

1. La lingua di lavoro del comitato APE è la lingua ufficiale comune alle parti.
2. Il comitato APE delibera e adotta decisioni e raccomandazioni sulla base di documenti e di proposte redatti nella lingua di cui al paragrafo 1.

Articolo 13

Spese

1. Ciascuna parte si assume l'onere delle spese sostenute per la partecipazione alle riunioni del comitato APE, per quanto riguarda sia i costi del personale e le spese di viaggio e soggiorno, sia le spese postali e per le telecomunicazioni.
 2. Le spese relative all'organizzazione delle riunioni e alla riproduzione dei documenti sono a carico della parte che organizza la riunione.
 3. Le spese relative al servizio di interpretazione durante le riunioni e alla traduzione dei documenti nella lingua di lavoro sono a carico della parte che organizza la riunione. Le spese connesse al servizio di interpretazione e alla traduzione dei documenti da o verso altre lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione europea sono a carico dell'Unione europea.
-